

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ENNA

SEZIONE 1 http://gdp.giustizia.it

Si comunica a:

Avv.

ILARIA DI SIMONE VIA SIRACUSA N. 15

94100 ENNA

EN

Avv.

ILARIA DI SIMONE VIA SIRACUSA N. 15 94100 ENNA

EN

Avv.

FULVIA FAZZI P.ZZA TREMOGLIE 5 94100 ENNA

Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:

652/2016

- RITO ORDINARIO

Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: AMICO GIUSEPPE DANTE MARIA

Depositata Sentenza Numero:

132/2017

in data: 25/08/2017

Parti nel procedimento



IL CANCELLIERE

Attore Principale Attore Secondario Attore Secondario

Difeso da:

Enna 25/08/2017





Attore Secondario Difeso da: **ILARIA DI SIMONE**

Convenuto Principale

ACQUAENNA S.C.P.A. - SOCIETA'

Difeso da:

FULVIA FAZZI

vedi P.Q.M. allegato



IL CANCELLIERE
MARIO CUIDONE
Capcelliele



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE IN ENNA

nella persona del dott. Giuseppe Dante Maria Amico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 652/16 Ruolo Generale avente per oggetto: "Condannatorio", promossa

DA







e difesi dall'avv. Ilaria Di Simone giusta procure in calce all'atto di citazione;

CONTRO

Acquaenna s.c.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

presso lo studio dell'avv. Fulvia

Fazzi, che la rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di costituzione;

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per gli attori: come nelle memorie conclusive: "Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare non dovute le somme richieste dalla società Acquaenna, oggi contestate. Per l'effetto: 1. nel merito annullare parzialmente le fatture, relativamente alle somme richieste a titolo di deposito cauzionale di cui alle fatture del 17.04.2014 e di partite pregresse, di cui alle fatture emesse dal 08.07.2014 alla data odierna dalla Società Acquaenna ed in particolare, relativamente alle fatture indicate per ogni singolo attore, nell'atto introduttivo del giudizio. 2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.".

Per la convenuta: come in comparsa di costituzione: "Si chiede in via Preliminare dichiarazione di inammissibilità dell'atto introduttivo. Si chiede accertarsi il difetto di legittimazione attiva degli attori rispetto a quanto contenuto al Punto C) dell'atto di citazione per non contenere gli atti opposti alcuna richiesta di cui alla leterea C) atto di controparte. In subordine, qualora sia ammesso il ricorso cumulativo, ma senza rinuncia all'eccezione sollevata si chiede rigettare le domande perché integralmente infondate in fatto e diritto per gli esposti motivi. Vittoria di spese e compensi di lite.".



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, gli attori premettono: che la convenuta gestiva il servizio idrico integrato – d'ora in poi, SII - per essere subentrata alla relativa gestione dei Comuni e delle società di gestione (ASEN, EAS ecc.), in forza della convenzione stipulata in data 19.11.2004 tra il Consorzio A.T.O. n. 5 di Enna ed, appunto, Acquaenna s.c.p.a.; che come previsto dall'art. 1 di detta convenzione, l'Autorità d'ambito aveva affidato in via esclusiva, ai sensi della delibera assembleare n. 7 del 08.10.2004, detta gestione alla convenuta, alle condizioni indicate nella convenzione, per la durata di anni 30; che in forza di tale atto, il gestore si era impegnato a gestire il SII assumendo, ai sensi dell'art. 2, comma 3°, ogni rischio e pericolo; che al subentro nella gestione del servizio da parte della convenuta, in forza della suddetta convenzione, non era seguito alcun accordo contrattuale volto a disciplinare il rapporto di somministrazione idrica tra Acquaenna e gli utenti finali, con la conseguenza che questi ultimi non avevano mai preso visione del regolamento del SII, né veniva loro inviata la carta dei servizi, né avevano conoscenza delle clausole contrattuali applicate dalla convenuta nella gestione del rapporto; che, in virtù del suddetto subentro di fatto, Acquaenna s.c.p.a. aveva inviato ad essi attori la richiesta di pagamento per la fornitura del SII, in particolare €. 25,00 cadauno a titolo di deposito cauzionale con la fattura del 17.04.2014, e con le successive fatture dall'08.07.2014 sino alla data dell'atto di citazione, distinte somme a titolo di partite pregresse "conguaglio anni 2005-2010 e conguagli 2011".

Sulla base di tali premesse, gli attori contestano le superiori richieste di pagamento del deposito cauzionale e delle partite pregresse in quanto del tutto erronee, illegittime ed infondate in fatto ed in diritto per i seguenti motivi: essi



attori avevano versato il deposito cauzionale al precedente gestore – EAS, oggi in liquidazione – e le relative somme, come da nota di tale ultimo ente del 29.09.2015 e come da accordo sottoscritto con la convenuta, erano nella disponibilità di quest'ultima; che ai sensi dell'art. 8.3 della deliberazione AEEG 86/2013/R/IDR del 28.02.2013, il gestore del SII poteva trattenere, a titolo di deposito cauzionale ed effettuando i relativi conguagli, le somme versate dagli utenti finali prima dell'entrata in vigore di tale provvedimento, e ciò per gli utenti con contratti di somministrazione in essere al momento della suddetta entrata in vigore; che l'art. 24 del regolamento EAS prevedeva che il deposito cauzionale sarebbe stato restituito a fine concessione, previa verifica del pagamento di ogni somma dovuta in conto alla fornitura ed attinenti; che, dunque, nessun onere probatorio poteva essere posto a carico dell'utente in ordine all'avvenuto pagamento del deposito cauzionale, come invece richiesto da Acquaenna s.c.p.a.; che l'accordo bonario stipulato tra il Consorzio Ato idrico n. 5 di Enna ed Acquaenna, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con delibera n. 2 del 25.01.2012 - con il quale il gestore aveva rinunciato al risarcimento del danno da mancato guadagno per €. 22.677.050,36 in ragione degli effetti viziati della gara – era da ritenersi nullo per violazione dell'art. 11 legge n. 241/1990 in quanto in pregiudizio degli utenti, venendo tali costi, derivanti da fattori esogeni, dati viziati della gara prodromica alla stipula della descritta convenzione del 19.11.2004, nonché da presunti errori commessi nella predisposizione del piano d'ambito da parte della SO.GE.SI.D., imputati agli utenti nelle fatture a partire da luglio 2014 al 2024 a titolo di conguagli 2005-2010; che una clausola di revisione tariffaria doveva, comunque, considerarsi nulla ex art. 33 del d. lgs. n. 206/2005, siccome vessatoria; che, traducendosi la formulazione partite pregresse/conguagli de quo nei maggiori costi per il



periodo 2005-2010, da recuperare dal 2014 al 2024, in relazione alle stesse doveva ritenersi maturata la prescrizione quinquennale, vertendosi in materia di somministrazione; che i criteri utilizzati per applicare agli utenti i conguagli 2005-2010 dovevano ritenersi illegittimi siccome erronei con riferimento all'art. 31 dell'allegato "A" della delibera AEEGSI 643/R2013 ed adottati in violazione dei principi di trasparenza; che la richiesta di pagamento a titolo di partite pregresse per l'anno 2011 doveva ritenersi illegittima per violazione dell'art. 31, comma 1°, del suddetto allegato, siccome deliberata dall'ATO idrico n. 5 di Enna oltre il termine del 30.06.2014, cioè nel 19.02.2016.

Formulano, pertanto, le superiori conclusioni.

La convenuta Acquaenna s.c.p.a., contestando le domande attoree, eccepisce, l'inammissibilità dell'azione siccome preliminarmente, proposta cumulativamente da più soggetti senza la necessaria comunanza di oggetto o la sussistenza di identiche questioni, mentre alcuni attori difettavano di legittimazione attiva in ordine al punto relativo alla questione partite pregresse per l'anno 2011, ed altri agivano per fatture ad altri intestate. Nel merito, premettendo un panorama normativo-giurisprudenziale in ordine alla gestione del SII, alla determinazione della tariffa idrica e al deposito cauzionale evidenziando, a tale ultimo riguardo, di non avere mai ricevuto, né incassato, dai precedenti gestori somme a titolo di deposito cauzionale -, contesta la domanda attorea deducendo, in particolare: che, con riferimento al deposito cauzionale, l'intervenuto accordo con EAS prevedente il relativo onere restitutorio direttamente in capo ad essa convenuta, era subordinato all'esistenza del diritto richiesto, conformemente alla ratio della funzione giuridica del pegno irregolare; che il deposito cauzionale doveva ritenersi, inoltre, autonomo diritto ex Punto 2.1.1 del Regolamento del S.I.I., essendo i



precedenti regolamenti cessati ex art. 24, comma 2°, della Convenzione di Gestione, deposito calcolato, con riferimento alla fatture opposte, in data antecedente al 01.06.2014, data in cui l'unica fonte di disciplina era, in uno alle norme di diritto comune, il Regolamento del S.I.I.; che, con riferimento alla voce "partite pregresse anno 2011", il descritto termine di cui alla citata delibera AEEGSI era ordinatorio; che le c.d. "partite pregresse 2005-2010" non erano conguagli sui consumi, bensì adeguamenti tariffari ope legis rispettosi, in particolare, del principio di copertura dei costi con finalità di tutela dell'equilibrio economico-finanziario; che, al riguardo, nessuna prescrizione poteva ritenersi maturata, stante il relativo computo sulla base dei consumi correnti dell'anno di emissione della fattura; che in ordine ai valori ed ai conguagli indicati in bolletta, vi era il rispetto delle prescrizioni dell'Autorità di regolamentazione del settore di cui all'art. 10 della delibera 586/2012/R/IDR e agli artt. 31 e 32 della delibera 643/2013/R/IDR, Allegato A.

Formula, pertanto, le superiori conclusioni.

Ciò detto, deve essere, preliminarmente, rigettata la suddetta eccezione di inammissibilità dell'azione promossa dagli attori, sollevata dalla società convenuta, sussistendo, all'evidenza, tra le domande dagli stessi proposte, comunanza di causa petendi ed essendo, peraltro, la trattazione congiunta delle stesse coerente con il principio di economia processuale.

Nel merito, le domande attoree sono da ritenersi parzialmente fondate e devono essere, per l'effetto, accolte nei limiti di seguito specificati.

Devono essere, preliminarmente, rigettate le domande degli attori ricollegate al descritto deposito cauzionale. Appare, al riguardo, decisivo il prodotto accordo intervenuto tra la società convenuta ed il precedente gestore del servizio idrico, secondo cui, in particolare, Acquaenna s.c.p.a., conformemente al disposto di

cui all'art. 24 del regolamento di distribuzione di acque potabili dell'E.A.S., si è impegnata a rimborsare direttamente agli utenti, per i contratti stipulati prima del subentro nella gestione del servizio de quo, il deposito cauzionale effettivamente versato, non esercitando, così, l'opzione prevista dell'art. 8.3 della deliberazione AEEG 86/2013/R/IDR del 28.02.2013.

Tale deposito deve ritenersi, inoltre, autonomo diritto ex Punto 2.1.1 del vigente Regolamento del S.I.I., essendo i precedenti regolamenti cessati ex art. 24, comma 2°, della Convenzione di Gestione del 19.11.2004 stipulata tra Consorzio A.T.O. n. 5 Enna ed Acquaenna s.c.p.a..

La questione relativa al rimborso del deposito cauzionale de quo non potrà, conseguentemente, che formare eventuale separata domanda.


Egualmente infondate devono ritenersi le domande relativa alle c.d. partite

pregresse per l'anno 2011. Pur risultando violato, dalla relativa delibera ATO idrico n. 5 di Enna n. 25 del 19.02.2016, il prescritto termine del 30.06.2014 di cui all'art. 31, comma 1°, dell'allegato "A" della delibera AEEGSI 643/R/2013, tale provvedimento non dichiara espressamente la perentorietà di tale termine, né indica le conseguenze dell'eventuale inosservanza dello stesso. Devono ritenersi, invece, fondate le domande attoree relative all'eccepita prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di c.d. partite pregresse per gli anni 2005-2010, trattandosi, quello di utenza relativo alla fornitura del servizio idrico integrato, di contratto di somministrazione, dunque soggetto all'applicabilità del periodo prescrizionale di cui all'art. 2948, comma 1°, n. 4), c.c., e l'evidenziata etero integrazione dello stesso non si ritiene possa costituire valido motivo di deroga al riguardo, legittimandosi, diversamente, un inammissibile esercizio ad libitum dell'attività di recupero delle somme richieste per le causali de quibus.



Alla luce delle superiori considerazioni e risultanze processuali, deve, conseguentemente, dichiararsi dagli attori non dovute le seguenti somme richieste dalla convenuta a titolo di partite pregresse "conguaglio anni 2005-2010" con le fatture Acquaenna s.c.p.a. di cui appresso, oggetto di contestazione e prodotte in atti: con riferimento all'attore €. 43,50 di cui alla €. 47,06 di cui alla fattura 5; con riferimento all'attrice €. 61,28 di cui alla €. 67,76 di cui alla fattura n. fattura n. €. 17,11 di cui alla fattura n. con riferimento all'attore €. 34,54 di cui alla fattura €. 33,86 di cui alla fattura n. €. 147,28 di cui alla fattura n. 2016046963; con riferimento €. 82,38 di cui alla fattura all'attore con : €. 60,94 di cui alla fattura n. riferimento con riferimento €. 65,26 di cui alla fattura : €. 38,60 di cui alla fattura 42,10 di cui alla fattura n. con riferimento €. 103,27 di cui alla fattura €. 105,20 di cui alla con riferimento €. 63,32 di cui €. 63,42 di cui alla t €. 16.05 alla fattura n. di cui alla con riferimento 24,96 di cui alla fattura con riferimento €. 69,41 di cui alla f €. 6,42 di cui alla con riferimento €. 82,73 di cui alla fattura n. €. 23,89 di cui alla fattura n. con riferimento €. 114,01 di cui alla fattura n. 118,76 di cui alla €. 29,60 di cui alla





In considerazione dell'accoglimento parziale delle domande attoree, la società convenuta deve essere condannata al pagamento del 50% delle spese processuali in favore degli attori, che per tale quota si liquidano come da dispositivo con l'applicazione dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2°, del D.M. n. 55/2014, e che per il residuo devono intendersi compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di pace, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa rigettate, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, in parziale accoglimento delle domande attoree, così provvede:

- dichiara dagli attori non dovute le seguenti somme richieste dalla convenuta a titolo di partite pregresse "conguaglio anni 2005-2010" con le fatture Acquaenna s.c.p.a. di cui appresso: con riferimento





- rigetta le domande attoree ricollegate al deposito cauzionale descritto in motivazione ed alle c.d. partite pregresse per l'anno 2011;
- condanna la convenuta Acquaenna s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del 50% delle spese processuali in favore degli attori, che per tale quota liquida in complessivi €. 1.664,99, di cui €. 64,99 per spese vive ed €. 1.600,00 per compensi di avvocato (di cui €. 300,00 per fase di studio, €. 350,00 per fase introduttiva, €. 400,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed €. 550,00 per fase decisionale), oltre 15% rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Enna il 25 agosto 2017

Il Giudice di pace

Dott. Giuseppe Dante Maria Amico